

COMUNE DI PIMENTEL

Provincia del Sud Sardegna

REVISORE UNICO

Verbale n.17 del 14.10.2021

La sottoscritta Maria Carmela Sirigu, Revisore Unico dell'Ente, ha ricevuto, via email in data 12.10.2021 la richiesta di parere sulla Determinazione n. 26/256 del 24.09.2021 rettificata con determinazione n. 27/276 del 12.10.2021 del Responsabile del settore Area Contabile avente ad oggetto:

Oggetto: “Costituzione fondo delle risorse decentrate per l’anno 2021”

IL REVISORE UNICO

Premesso che

- con deliberazione n. 10 del 23.02.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 21.09.2021 sono state definite le linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2021;
- con deliberazione n. 20 del 23.02.2021, la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023, assegnando ad ogni singolo responsabile di servizio titolare di P.O. le risorse finanziarie, umane e strumentali;
- con Determinazione n. 26/256 del 24.09.2021 il Responsabile del settore Area Contabile ha effettuato la costituzione del Fondo risorse decentrate 2021;
- con Determinazione n. 27/276 il Responsabile del settore Area Contabile ha rettificato la Determinazione n. 26/256 del 24.09.2021 per eliminare, dalla premessa, le parti descrittive inserite per mero errore materiale ma non pertinenti e comunque non incidenti sulla determinazione del Fondo effettuata per le risorse decentrate 2021 con la determinazione rettificata.
- il CCNL del comparto delle funzioni locali del 21.05.2018, all’art. 8 ribadisce la funzione dell’organo di revisione nella contrattazione decentrata e stabilisce che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è*

inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- la composizione del fondo è stabilita dall'art. 67 del CCNL del comparto delle funzioni locali del 21.05.2018, che testualmente dice che *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”.*
- Lo stesso articolo 67 prevede che *“in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”;*
- l'importo complessivo del trattamento accessorio non può superare, a decorrere dal 01 gennaio 2018, ed ai sensi dell'art. 23, c.2 del D.Lgs 75/2017, l'importo complessivo del 2016 e che s'intende abrogato l'art. 1, comma 236, della legge del 28.12.2015 n.208;
- l'art.33 comm 2, del D.L.34/2019 convertito in Legge 58/2019 (Decreto Crescita) ha modificato le modalità di calcolo del tetto salario accessorio di cui all'art. 75/2017 prevedendo che a partire dal 2020 il limite debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 nel caso in cui il numero dei dipendenti presenti al 31.12.2020 sia superiore al numero dei dipendenti al 31.12.2018 (il totale del limite che garantisce l'invarianza rispetto al 2018 è confermato in Euro 31.214,73 (limite di cui all'art. 23 del D.lgs 75/2017).
- che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Posizioni Organizzative;

- che il numero di dipendenti in servizio nel 2021, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.L. gs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

Visti

- la determinazione in oggetto, il responsabile di settore intende ha effettuato la costituzione del fondo risorse decentrato per un importo complessivo sottoposto a limite nel rispetto dello stesso pari a **Euro 29.009,05 di cui 26.830,59 risorse stabili** (dato da Euro 31.160,48- decurtazioni stabili Euro 2.515,12 e Euro 1.814,77) **ed Euro 2.178,46 risorse variabili**;
- il prospetto allegato alla proposta di determinazione in oggetto ricevuti dal Responsabile del settore Area Contabile dal quale si evince un totale fondo risorse decentrate soggetto al limite così calcolato:

1. **Fondo Risorse stabili pari a Euro 31.909,28** così ottenuto:

Importo consolidato	Euro 34.393,50
+ Incrementi per personale in servizio	Euro 748,80
- <u>Decurtazioni parte stabile</u>	<u>Euro 3.233,02</u>

- Totale Risorse stabili al netto delle decurtazioni Euro 31.909,28

Di cui:

Risorse stabili soggette a limite 31.160,48 (al netto delle decurtazioni **Euro 26.830,59**)

Risorse stabili non soggette al limite Euro 748,80

2. **Fondo Risorse variabili Euro 15.876,70 escluse PO non sottoposte a limite;**

Di cui:

Risorse variabili soggette a limite 2.178,46;

Risorse variabili non soggette al limite Euro 13.698,24

3. **Totale F.do Euro 47.785,98**

4. **Meno Decurtazioni anni Euro 4.329,89;**

5. **Totale F.do al netto decurtazioni Euro 43.456,09**

di cui

Euro 29.009,05 soggetta a limite al netto decurtazioni

Euro 4.398,67 non soggetta a limite

Relativamente al rispetto del limite di cui all'art. 23 c.2 del D.Lgs 75/2017 che prevede il rispetto del limite del **totale fondo 2016** comprese le PO ed il F.do straordinario si precisa che si ha il rispetto del limite. Infatti nel 2016 il suddetto fondo era pari a **Euro 58.555,14** (di cui Euro 26.723,04 di indennità di posizione) mentre nel 2021 è pari Euro 66.349,46 (di cui Euro 36.723,04 per PO) ma occorre sottrarre l'incremento PO eseguito nel 2020 pari a Euro 10.000 non soggetto a limite in quanto derivanti da rinunzie agli spazi assunzionali ex art. 11 bis comma 2 DL 135/2018. Si precisa che l'iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate all'incremento del trattamento accessorio delle Posizioni Organizzative ai sensi dell'art. 15 del contratto del 21 maggio 2018 e consentito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 34/2019, per € 10.000,00 è stato deliberato dalla G.C. con atto n. 6 del 28.01.2020 e va computato nella spesa complessiva del personale e concorre a ridurre gli spazi assunzionali dell'Ente.

Preso atto che il fondo trova copertura nel bilancio di previsione 2021-2023;

Visto il Dlgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs 150/2009;

Visto il D.lgs 165/2001;

Visto il D.lgs 75/2017;

Visto il CCNL del 21.05.2018 relativo al comparto delle funzioni locali;

Visto il parere di regolarità contabile apposto sulla determinazione in oggetto;

Visto il bilancio di previsione 2020-2022;

Il Revisore,

ESPRIME

parere favorevole, in ordine alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, sulla Determinazione n. 26/256 del 24.09.2021 del Responsabile dell'Area Contabile avente ad oggetto **“Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021”** così come rettificata dalla Determinazione n. 27/276 del 12.10.2021.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Maria Carmela Sirigu

